



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
KAZAKISTAN SULL'ESENZIONE RECIPROCA DALL'OBBLIGO DEL VISTO
D'INGRESSO, FIRMATO A SAN MARINO L'8 NOVEMBRE 2023.**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho il piacere di presentare Loro, per la ratifica, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica del Kazakistan sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto d'ingresso, firmato a San Marino l'8 novembre 2023.

Il Congresso di Stato ha autorizzato la firma dell'Accordo tramite Delibera n. 4 del 4 settembre 2023 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 10 gennaio 2024.

La firma di tale Accordo è il frutto di anni di lavoro politico e diplomatico e corona un risultato importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica del Kazakistan, semplificando al contempo le opportunità di ingresso, transito, permanenza e uscita dai rispettivi Paesi per i cittadini di ambo gli Stati.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen, i cittadini di una delle due Parti e i loro familiari conviventi, titolari di un passaporto diplomatico, ordinario, o di servizio validi, possono entrare nel territorio dell'altra Parte senza dover previamente richiedere e ottenere un visto, per un massimo di novanta (90) giorni in un periodo di centottanta (180) giorni, a decorrere dalla data del primo ingresso.

Per i cittadini della Repubblica del Kazakistan il periodo di permanenza viene calcolato a decorrere dalla data del primo ingresso nello Spazio Schengen.

In ogni caso, come prevede l'articolo 1, comma 3, i cittadini di una Parte che intendono soggiornare o risiedere nel territorio dell'altra Parte per più di novanta (90) giorni, o



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

svolgere una professione, o studiare nel territorio dell'altra Parte devono ottenere un apposito titolo di ingresso e di permanenza, o un visto in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, prima del loro ingresso.

Come statuito dall'articolo 7, ciascuna Parte, al fine di garantire la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la salute pubblica, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il presente Accordo, totalmente o in parte, notificando tale volontà all'altra parte per iscritto 5 (cinque) giorni prima dell'entrata in vigore di tale decisione. La sospensione del presente Accordo non pregiudica i diritti dei cittadini delle Parti che si trovano già nel territorio dell'altro Stato.

Ai sensi dell'articolo 10, il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione tramite i canali diplomatici dell'ultima notifica scritta relativa l'avvenuto espletamento ad opera delle Parti delle rispettive procedure interne, necessarie alla sua entrata in vigore.

Eccellenze,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

in considerazione di quanto sopra descritto, sono a richiedere la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica del Kazakistan sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto d'ingresso, firmato a San Marino l'8 novembre 2023.